



Corte dei Conti

N. 15/CONTR/12

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Giuseppe S. LAROSA, Raffaele SQUITIERI, Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI,
Pietro DE FRANCISCIS, Luigi MAZZILLO, Mario FALCUCCI, Giuseppe
COGLIANDRO, Anna Maria CARBONE;

Consiglieri:

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Antonio FRITTELLA,
Maurizio PALA, Giovanni COPPOLA, Mario NISPI LANDI, Enrico FLACCADORO,
Vincenzo PALOMBA, Annunziata FRANCIOSO, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO,
Natale A.M. D'AMICO, Raimondo POLLASTRINI, Clemente FORTE;

Primo Referendario:

Alessandra SANGUIGNI.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e sui conti ad esso allegati, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, nonché l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, 10 novembre 1999, n. 469 e 15 dicembre 2001, n. 482, recanti semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303, come successivamente modificati ed integrati, in materia di organizzazione del Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

visti il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, che hanno dettato disposizioni in materia di privatizzazione, valorizzazione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante disposizioni in materia di debito pubblico;

visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anti-crisi, e proroga di termini;

vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali;

visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);

vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2010, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011;

visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici;

vista la legge 11 novembre 2011, n. 182, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 novembre 2011, con il quale sono state ripartite nei capitoli e nei pertinenti articoli le variazioni alle unità di voto parlamentare apportate dalla legge 11 novembre 2011, n. 182;

visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

uditi nella pubblica udienza del 28 giugno 2012 i relatori, Presidente di sezione Maurizio MELONI e Presidente di sezione Luigi MAZZILLO, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Salvatore NOTTOLA.

Ritenuto in

F A T T O

Il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° giugno 2012.

E' stato successivamente allegato, in data 20 giugno 2012, il prospetto riepilogativo in materia di regolazioni contabili e debitorie. Non è stato invece presentato l'allegato di cui all'art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sono stati rilevati:

per il CONTO DEL BILANCIO,

in ordine all'ENTRATA:

- a) poste di bilancio per le quali si riscontrano discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle amministrazioni;
- b) capitoli per i quali gli importi dei residui attivi finali registrati nel rendiconto risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio;

- c) nel “*riscosso residui*” dell’anno importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza fra il totale dei residui riscossi e l’importo delle somme rimaste da versare alla fine dell’esercizio finanziario 2010, con riporto a zero delle differenze negative;
- d) residui di versamento di pertinenza dello Stato (allegato 23 al rendiconto) non correlati a somme da regolare con la Regione Siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché con le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle cui origini e natura si riscontrano indicazioni parziali;
- e) resti da riscuotere delle entrate extra tributarie classificati come di riscossione certa, quantunque ritardata, pari al 100 per cento, nonostante l’esiguo grado di realizzo (allegato 24 al rendiconto);
- f) poste di bilancio per le quali si sono rilevate minori entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive di bilancio;

in ordine alla SPESA:

- a) eccedenze di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa rispettivamente pari a 556,9 milioni, 4,8 milioni e 313 milioni, ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa;
- b) spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi in capitoli di cedolino unico dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali e sul capitolo 7849 del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- c) decreti di accertamento residui ad oggi non ancora vistati e registrati dalla Corte in quanto il relativo procedimento di controllo non si è ancora concluso o ha evidenziato anomalie;

per il CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO:

- a) discordanze nelle variazioni intervenute in alcune poste delle “*attività non finanziarie prodotte*” concernenti i beni immobili patrimoniali e i beni immobili di valore culturale;
- b) omesse variazioni intervenute in numerose poste concernenti i beni mobili patrimoniali iscritti tra le “*attività non finanziarie prodotte*”;
- c) poste dei residui attivi e passivi per i quali sono state riscontrate discordanze o irregolarità relativamente ai corrispondenti capitoli-articoli di bilancio;
- d) variazioni prive di documentazione giustificativa iscritte tra le “*attività finanziarie*” del Ministero dell’economia e delle finanze negli allegati concernenti talune partecipazioni azionarie.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

<u>CONTO DEL BILANCIO</u>		
	COMPETENZA	CASSA
		(in euro)
Risparmio pubblico	(+)	46.109.174.505,35
Saldo netto da finanziare	(+)	22.125.868.236,52
Indebitamento netto	(+)	920.522.829,63
Ricorso al mercato	(+)	4.668.835.057,14
Avanzo primario	(-)	185.214.778.709,47
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(+)	74.668.315.230,77
	(+)	43.207.350.156,11
	(-)	252.729.836.663,10
	(+)	6.876.185.147,22
	(-)	24.307.707.797,52

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2011

(in euro)

ATTIVITA'

Attività finanziarie	545.750.175.628,21	
Attività non finanziarie prodotte	270.833.385.107,44	
Attività non finanziarie non prodotte	4.135.269.419,89	
Totale		820.718.830.155,54

PASSIVITA'

Passività finanziarie	2.343.938.849.419,52	
Totale		2.343.938.849.419,52
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2011		1.523.220.019.263,98
Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2011		78.860.307.401,15

Ulteriori dati relativi al conto del bilancio, al conto generale del patrimonio e ai conti ad essi allegati sono riportati nell'appendice, che costituisce parte integrante della decisione.

Nella relazione annessa alla decisione sono contenute osservazioni in ordine all'affidabilità e alla regolarità dei dati contabili, nonché considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle amministrazioni.

Il PUBBLICO MINISTERO ha svolto proprie considerazioni con memoria scritta depositata in data 20 giugno 2012 e, per quanto concerne il giudizio di parificazione, ha confermato le richieste conclusive contenute nella predetta memoria, integrata dalla memoria aggiuntiva depositata il 27 giugno 2012, nonché nella requisitoria orale.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, presentato oltre i termini previsti dall'art. 37, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché privo dell'allegato di cui all'art. 36, comma 6 della legge medesima.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché degli articoli 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è proceduto:

per il Conto del bilancio,

- quanto all'ENTRATA:

ai riscontri di conformità con le scritture indicate nel predetto art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti. Il riscontro delle risultanze è stato eseguito, per tutte le poste contabili (unità di voto, capitoli ed articoli), sui conti periodici rilevati attraverso il sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti;

- quanto alla SPESA:

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla Corte; a verificare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

per il Conto generale del patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche sulla base di documenti forniti dall'Amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione delle singole variazioni alle poste patrimoniali ed ai relativi allegati sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili, delle modalità di aggiornamento dei valori iscritti, della sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione, delle modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni materiali prodotti.

Per le entrate, riscosse e versate, per le somme riscosse e “*da versare*” e per quelle “*da riscuotere*”, si è proceduto al riscontro dei dati esposti nel conto generale del patrimonio con i dati contenuti nei riepiloghi generali e nel conto del bilancio.

Per la spesa sono stati effettuati riscontri sulla base delle scritture tenute o controllate.

In esito ai riscontri e alle verifiche effettuati si è pervenuti alle seguenti conclusioni e determinazioni:

A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

Quanto all'Entrata (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

lettera a):

sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti dei commi primo e secondo dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B7 che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto della competenza ed al conto dei residui. Tra le cause delle discordanze va, fra l'altro, evidenziata la presenza di “*dati compensati*”, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e quelle “*da riscuotere*”) con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. In presenza di procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo, permangono dubbi sulla complessiva attendibilità delle scritture di base tenute ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità, essendo le discordanze numerose e consistenti.

Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali, conseguenti alle “*comunicazioni ritardatarie*” inviate dalle amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le

stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche; ciò comporta l'inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo e l'emersione di incongruenze all'interno del rendiconto finale, come nei casi di riaccertamenti e insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio per numerosi capitoli. Per tali motivi va dichiarata l'irregolarità del conto dei residui relativamente alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B7;

lettera b):

come per gli anni precedenti, anche per il 2011 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l'aggiunta del "da versare" e "da riscuotere" in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 215.207 milioni, invece di 298.875 milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in meno, di 83.668 milioni, è costituita dal saldo fra riaccertamenti e insussistenze emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il relativo importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma è desumibile solo per differenza, e peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione. Nel 2011 a prevalere sono le insussistenze; ciò, ovviamente, non toglie che ci siano specifiche voci di entrata il cui saldo è costituito da riaccertamenti (sopravvenienze attive).

Alla luce delle conclusioni delle analisi condotte dalla Corte negli anni precedenti, l'emergere di tali differenze è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali, che vengono operate senza verificare la loro eventuale sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica. Il dato sui residui iniziali finisce così con il risultare sostanzialmente indipendente rispetto alle altre voci del rendiconto. La stessa nota preliminare al consuntivo dell'entrata espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (229.790 milioni) e non in quelle (146.122 milioni) determinate a seguito delle successive rettifiche. Tali differenze, tenuto conto delle suddette rettifiche, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio e, in particolare, del saldo del conto residui, ciò limita la necessaria raffrontabilità delle risultanze di bilancio fra i diversi esercizi finanziari, segnalata nel dispositivo della decisione; negli allegati D1 e D2, E1 ed E2

viene riportato, per le diverse unità di voto, l'elenco dei saldi delle sopravvenienze, ~~attive e~~ passive, risultanti dai calcoli effettuati dalla Corte: sussiste la necessità di darne ~~analitica~~ giustificazione;

lettera c):

il rendiconto dell'esercizio 2011 espone gli importi delle riscossioni dei residui dell'anno al netto di quelli derivanti dai versamenti di somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente. Gli importi riportati non sono stati tuttavia rilevati direttamente, ma calcolati secondo procedure utilizzate per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra "riscossioni residui" dell'anno e "riscossioni residui" comprensive anche dei versamenti delle somme che risultavano rimosse ma non versate alla fine dell'anno precedente. L'evidenziazione in consuntivo del dato della riscossione netta dei residui consente di eliminare dal rendiconto le duplicazioni connesse all'impiego del dato lordo, assicurando così una maggiore veridicità complessiva del conto del bilancio. Tuttavia, la procedura seguita non consente di far conoscere se ed in quale misura le somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio finanziario siano state effettivamente versate nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, non essendo dimostrato che tutte le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente siano state effettivamente versate. Conseguentemente, non possono essere determinati gli importi delle pendenze di versamento - corrispondenti a recuperi effettuati sulle riscossioni direttamente dagli enti riscuotitori per aggi e spese sostenute - che restano patologicamente presenti da un anno all'altro in bilancio, in ragione della mancata regolazione contabile dal lato della spesa per l'insufficiente dotazione dei relativi capitoli.

L'importo delle somme rimosse nell'esercizio, di 4.169 milioni, è pari alla differenza tra il riscosso residui (30.865) e quanto rimasto da versare alla fine del 2010 (26.696). Esso costituisce anche, con riferimento alle riscossioni, la somma algebrica dei capitoli con importi positivi e negativi, ammontanti rispettivamente a +4.370 e -201 milioni. Le poste di segno negativo (e cioè con un ammontare di riscossioni nel 2011 inferiore all'importo dei resti finali da versare nel 2010), riportate negli allegati G1 e G2, non sono rinvenibili nel rendiconto. Nei casi in cui la differenza fra l'importo del riscosso totale dei residui e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2010 risulti negativo, si è, infatti, provveduto a iscrivere un importo nullo. In realtà, l'importo con segno negativo costituisce solo un indicatore del fatto che una parte delle somme rimaste da versare a fine 2010 non è stata versata neppure nel corso del 2011 e resta, quindi, tuttora da versare.

Pertanto, delle poste elencate negli allegati G1 e G2 va dichiarata l'irregolarità.

Stesse considerazioni valgono per i soli versamenti in conto residui: per numerosi capitoli si è, infatti, riscontrato che l'importo riportato in consuntivo come versamento in conto residui (19.416 milioni) non tiene conto delle somme, che, pur essendo state riscosse, rimanevano tuttavia ancora da versare alla fine del 2010 (9.863 milioni). Negli allegati H1 e H2 vengono riportate le poste con versamenti netti negativi (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2011 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2010), poste per le quali va dichiarata l'irregolarità;

lettera d):

L'importo dei resti da versare, non correlati a somme da regolare con la Regione Siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dello Stato presenti nell'allegato 23 al rendiconto, nel 2011 ammonta, in aumento rispetto ai 12.959 milioni del 2010, a 14.115 milioni. Vengono fornite, da parte della Ragioneria generale dello Stato, indicazioni solo parziali in merito alla loro origine e natura e senza, comunque, fornire elementi di ordine quantitativo. Tali informazioni riguardano l'esistenza di deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio, il cui versamento al bilancio avviene nell'anno successivo, con imputazione al conto dei residui nonché la differenza tra le somme accertate dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate su deleghe di versamento dei contribuenti e il versamento effettuato dagli stessi, al netto delle eventuali compensazioni che non risultano regolate contabilmente.

Per tali motivi, le risultanze dei residui da versare, di cui all'allegato 23 al rendiconto, diversi da quelli relativi alle somme da regolare con la Regione Siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano vanno escluse dalla dichiarazione di regolarità;

lettera e):

per le entrate tributarie sono pervenute indicazioni sulle riduzioni dei residui per grado di esigibilità, ai sensi dell'art. 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato, risultanti nell'allegato 24 al rendiconto, complessivamente apportate per titolo e per capitolo, limitatamente alle somme dei titoli I e II – di pertinenza dell'Agenzia delle entrate - iscritte a

ruolo e rimaste da riscuotere in conto residui. Per tali residui si può ritenere che la classificazione per grado di esigibilità – che ha portato ad abbattere i ruoli per ben l'83 per cento – sia sufficientemente attendibile. Per le voci dei residui relativi alle entrate extra tributarie di pertinenza di “Tesoro” e amministrazioni “Altre”, i resti continuano, invece, ad essere acriticamente classificati come di riscossione certa, quantunque ritardata, per una percentuale del 100 per cento, a fronte di una quota di residui riscossi, al netto del “*da versare*” degli esercizi precedenti, di appena 2,2 per cento, di poco superiore a quanto rilevato negli ultimi due esercizi finanziari.

Sempre con riferimento ai residui di pertinenza delle amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, un'altra specifica segnalazione riguarda l'anomalia di una classificazione che continua ad essere effettuata, non già per capitolo, ma, in via aggregata, appunto sotto la voce “Altre”. Per queste voci dell'Allegato 24 al rendiconto non si può quindi dar luogo alla dichiarazione di regolarità;

lettera f):

sempre sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti del secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti – negli allegati C1 e C2 si dà conto delle minori entrate risultanti dall'esito del confronto per titolo e per unità di voto, disaggregate per capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio iniziali e definitive, da una parte, e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, dall'altra. Sussiste l'esigenza che le amministrazioni interessate diano conto delle ragioni delle minori entrate rispetto alle previsioni.

Quanto alla Spesa (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

lettera a):

per le eccedenze di spesa riscontrate rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui e alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità dei capitoli di cui all'allegato L per contrasto con i principi riguardanti il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché con la specifica normativa contabile; quanto precede in relazione agli impegni superiori ai corrispondenti stanziamenti definitivi e ai pagamenti che oltrepassano l'ammontare dei residui e delle autorizzazioni di cassa;